



FLASHMOB 29.05.2020 h.10.30

Sostituzionipenali Corona Virus – Gruppo FB

“SE LA GIUSTIZIA NON RIPRENDE DEPONIAMO L’ULTIMA ARMA, LA TOGA”:

EVENT LOCATION:

NAPOLI

NAPOLI NORD

TORRE ANNUNZIATA

* * *

Per affrontare l'emergenza sanitaria e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, anche – e soprattutto – nella c.d. *fase 2*, durante la quale il rischio di una recrudescenza dell'epidemia appare meno probabile, è necessaria una complessiva riorganizzazione funzionale, certamente rispettosa delle indicazioni sanitarie epidemiologiche generali idonee a garantire la tutela della salute di tutti ma che, nel contempo, consenta una adeguata riprogrammazione delle attività da svolgere.

Tale documento si pone, pertanto, un duplice obiettivo: dare un contributo rispetto alla futura riorganizzazione del Tribunale ed evidenziare le criticità delle “Linee Guida” vigenti.

Il nostro appello è rivolto innanzitutto al Ministero di Grazia e Giustizia, affinché possa compulsare una normativa nazionale di portata generale che disciplini in maniera organica la ripresa dell'attività giudiziaria su tutto il territorio nazionale; all'autorità sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta regionale perché possa riconsiderare le condizioni igienico sanitarie dei Tribunali del distretto di Corte di Appello di Napoli; ai capi degli Uffici Giudiziari, perché possano modificare le disposizioni vigenti eccessivamente rigorose rispetto alla *fase 2*. Due mesi di sosta forzata, infatti, hanno seriamente messo a dura prova la capacità di resistenza professionale ed economica dell'intera categoria, in particolar modo degli avvocati più giovani.

Le richiamate Linee Guida, tuttavia, non possono più considerarsi attuali, limitando al minimo la ripresa dell'attività giudiziaria e non valorizzando gli spazi di manovra previsti dal comma sesto dell'art. 83 D.L. 17.03.2020, num. 18 (convertito con L. num. 27 del 24.04.2020).

Ciò è tanto più vero, laddove si consideri che l'emergenza sanitaria non ha assunto in Campania le drammatiche proporzioni registrate in altre zone del Paese, dove, invece, paradossalmente, la ripresa dell'attività giudiziaria è avvenuta a ritmi decisamente più spediti.

Alla vigilia della c.d. *fase 2*, la Classe Forense temeva che, di fatto, la paralisi del sistema perdurasse sino al prossimo settembre: **le prime settimane di applicazione delle Linee Guida hanno, salvo sporadiche eccezioni, confermato, purtroppo, tale nefasta previsione.**

Gli avvocati chiedono, pertanto, un ulteriore sforzo organizzativo, che dia risposte immediate, concrete e fattibili: è possibile, con il contributo di tutti.

Non può non sottolinearsi che, sin dall'emanazione del provvedimento del Presidente del Tribunale del 09.05.2020, integrativo delle Linee Guida, appariva chiaro lo spirito informatore di detto provvedimento: limitare al minimo l'attività e, di fatto, *duplicare* il modello organizzativo già adottato durante il regime di sospensione straordinaria dei termini processuali (09.3.2020-11-05.2020).

Le previsioni organizzative dettate dal protocollo, inoltre, si sono rivelate clamorosamente carenti dal punto di vista organizzativo, poiché non hanno consentito di individuare, con sufficiente anticipo, i procedimenti che sarebbero stati effettivamente celebrati e quelli destinati, invece, ad essere differiti, così come, al contrario, era stato esplicitamente previsto nei modelli adottati da altre realtà giudiziarie¹.

Inoltre, l'introduzione del complicato e farraginoso meccanismo di richiesta di trattazione dei procedimenti da parte dei difensori di cui al punto 3, ha rapidamente portato alla sua completa disapplicazione, impedendo, nella quasi totalità dei casi, la trattazione di procedimenti ulteriori, rispetto alle eccezioni di cui al punto 1.

A ciò, si aggiunga che i limiti stabiliti dal Presidente del Tribunale con il richiamato provvedimento del 09.05.2020 (max 3 procedimenti per ogni udienza collegiale e 5 per ogni udienza monocratica), si sono rivelati del tutto insufficienti, sia rispetto alla effettiva portata numerica del contenzioso giudiziario penale del Tribunale che, in concreto, se rapportati alla concreta pratica quotidiana: abbiamo, infatti, assistito, nelle scorse due settimane, alla celebrazione di pochissimi processi e anche le udienze che si sono effettivamente tenute hanno avuto la durata di poche ore – se non, talvolta, di pochi minuti: insomma, un sottoutilizzo delle risorse umane e materiali della macchina giudiziaria che, se poteva essere *tollerato* nelle scorse settimane, immediatamente successive alla fine dell'emergenza e della sospensione, **non può certamente essere adottato quale modello per i prossimi due mesi.**

La situazione è aggravata dal clamoroso (e, in alcuni casi, inaccettabile) ritardo con il quale vengono comunicate le date di rinvio, sia dei procedimenti previsti nel periodo di sospensione che di quelli già fissati nel periodo 11-31.05.2020 e non trattati; allo stato, come noto, la maggior parte dei differimenti non è stata nemmeno notificata ai difensori e tanti altri, addirittura, neanche disposti.

* * *

Pertanto, alla luce delle brevi considerazioni sopraesposte ed alla luce delle criticità lamentate dai Colleghi, gli scriventi ritengono utile fornire alcune indicazioni organizzative, per modificare ed integrare le Linee Guida e consentire una più consistente ripresa dell'attività giudiziaria.

L'idea, prevista, peraltro, già nel provvedimento del Presidente del Tribunale del 09.05.2020, è quella di adottare un nuovo protocollo, operante per una fase che potremmo chiamare **2bis (dal 01.06.2020 al 31.07.2020)**.

¹È, in tal senso, del tutto insufficiente la previsione del punto 11, secondo cui *l'effettiva trattazione del processo è comunicata al difensore a mezzo PEC entro il giorno precedente quello fissato per la celebrazione dell'udienza*

SETTORE MONOCRATICO

Partiamo da un dato di premessa: nel periodo preso in considerazione da questo documento (01.06.2020-31.07.2020), ogni magistrato del Tribunale di Napoli, che tiene, come noto, una udienza monocratica a settimana, dovrà celebrare 8 o 9 udienze; considerando una media ponderata di 20 fascicoli ad udienza (alla quale si perviene con i piccoli correttivi che saranno a breve illustrati), si arriva a complessivi 160 – 180 fascicoli.

Riteniamo che le attuali potenzialità del sistema consentano ad ogni magistrato di trattare, in assoluta sicurezza dal punto di vista sanitario, almeno 100 processi: questo è, pertanto, l'obiettivo minimo che questo scritto intende perseguire.

In primo luogo, la proposta che si lancia è quella di differire, con provvedimento fuori udienza tempestivamente notificato alle parti, tutte le prime udienze fissate nel periodo 01.06.2020-31.07.2020: trattasi, come noto, dei processi più *giovani*, rispetto ai quali vi è minor esigenza di trattazione e definizione, ed il loro rinvio consentirebbe una significativa riduzione del carico di ogni udienza (diciamo, intorno al 20-25%).

Analogo differimento fuori udienza dovrebbe essere adottato per tutti i procedimenti che, da un attento preventivo esame del fascicolo processuale – omesse notifiche, impedimenti, errate citazioni *et similia* – sarebbero, comunque, oggetto di un provvedimento di rinvio da parte del giudicante, nel corso della udienza.

Tale *modus operandi* garantirebbe sicuramente un minor afflusso di persone in Tribunale e, pertanto, ridurrebbe il rischio di assembramenti.

L'udienza monocratica, *sfrondata* dai fascicoli differiti fuori udienza, dovrà essere organizzata su due macro-fasce orarie: la prima, dalle 9:00 alle 13:00; la seconda, dalle 14:00 alle 18:00: il Giudice dovrà previamente individuare, per ogni udienza, i fascicoli destinati alla trattazione ed assegnare ad ognuno di essi un orario, in ragione dell'attività effettivamente da compiere (che solo il Giudice può e deve conoscere): tale programmazione sarà comunicata ai difensori ed il ruolo delle udienze, fino al 31.07.2020, con indicazione dei singoli orari, sarà pubblicato, **entro il 05.06.2020**, sul sito del Tribunale e trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con l'indicazione necessaria dei numeri di RGNR e RG TRIB.

Due fasce orarie di quattro ore ciascuna consentono, ad avviso di chi scrive, la celebrazione di almeno 10-12 procedimenti; la previsione degli orari e la distribuzione dell'udienza lungo tutta la giornata, inoltre, garantirebbero un afflusso ordinato di persone in Tribunale ed una limitata, contemporanea presenza di soggetti all'interno dell'aula, scongiurando il rischio di assembramenti.

Quale ulteriore indicazione organizzativa, si suggerisce un maggiore utilizzo delle aule collocate ai livelli 1 e 2 del Tribunale, le quali, essendo più spaziose di quelle collocate al livello 4, diminuiscono il rischio di affollamenti, nell'ipotesi in cui due processi successivi dovessero accavallarsi tra loro.

La selezione dei procedimenti da trattare dovrà, ovviamente, rispettare le previsioni di cui all'art. 83, terzo comma del D.L. 18/2020 (detenuti – misure di sicurezza – altre misure cautelari *et similia*): sul punto, tuttavia, ci si permette di osservare che il numero di procedimenti dinanzi al Tribunale monocratico a carico di imputati detenuti o, comunque, sottoposti a misura cautelare personale è del tutto *marginale* rispetto al totale complessivo (non oltre il 10%) e, pertanto, vi sarebbe una significativa possibilità di celebrazione degli altri processi, a carico di imputati liberi.

La scelta degli ulteriori procedimenti da trattare spetta, ovviamente, ad ogni singolo Giudicante, sino alla concorrenza dei 10-12 fascicoli ad udienza, di cui si è detto: potranno contribuire alla formazione dei ruoli i criteri di cui all'art. 132**bis** disp. att. c.p.p., le richieste di trattazione provenienti dai difensori di cui al punto 3 delle Linee Guida e le ragioni di urgenza o opportunità della trattazione (processi più risalenti, processi fissati per la sola discussione, processi di pronta definizione).

In via sussidiaria, oltre alla richiamata distribuzione *verticale* dell'udienza lungo tutto l'arco della giornata, potrà prevedersi una duplicazione *orizzontale* dell'udienza stessa, concedendo ai magistrati la possibilità di fissare una udienza straordinaria alla settimana, individuando un ulteriore giorno di celebrazione.

Gli scriventi avvocati ribadiscono la loro assoluta disponibilità, già manifestata in altre sedi, alla celebrazione delle udienze anche nella giornata di sabato.

SETTORE COLLEGIALE ED UDIENZE PRELIMINARI

Considerazioni analoghe possono essere svolte, relativamente alle udienze collegiali ed alle udienze preliminari, con riferimento alle fasce orarie ed al differimento d'ufficio delle prime udienze, con la ovvia differenziazione del numero dei procedimenti da trattare, inevitabilmente inferiore e del maggior numero di fascicoli rientranti nella previsione di cui all'art. 83, terzo comma cit.

Previsione ragionevole sarebbe quella di garantire la celebrazione di dieci udienze preliminari e cinque processi collegiali.

Potrebbero, inoltre, essere celebrate le altre udienze camerali dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, per le quali, come noto, l'art. 127 c.p.p. non prevede l'obbligo di partecipazione delle parti: in questo caso, andrebbe sviluppato ed incoraggiato il sistema di *trattazione cartolare*, con la possibilità, per i difensori, di depositare memorie scritte.

GIUDICE DI PACE

Le udienze dinanzi al Giudice di Pace penale, le quali, come noto, si celebrano nelle aule poste a livello 7, presentano, invero, limitatissimi rischi di assembramento, sia in ragione del contenuto numero di fascicoli che ogni magistrato ha sul ruolo (non più di 10, 12) che avuto riguardo alla natura stessa dei singoli procedimenti (caratterizzati, abitualmente, per la stessa tipologia di reati di competenza del GdP, da un ridotto numero di parti e di difensori).

Tanto premesso, si ritiene che l'attività del Giudice di Pace possa riprendere nella sua interezza, senza necessità di prevedere un numero limite di udienze o di selezionare l'attività da compiere.

DEPOSITO ATTI D'IMPUGNAZIONE

Il deposito degli atti di impugnazione, per i quali non è consentito l'inoltro a mezzo PEC, potrebbe essere effettuato presso un presidio posto al livello della Piazza Coperta o, in prossimità degli ingressi, in modo da evitare l'utilizzo degli ascensori da parte degli avvocati ed inutili file con possibilità di assembramenti.

RINVII DISPOSTI FUORI UDIENZA

Premesso che, secondo i decreti vigenti, il differimento fuori udienza deve essere notificato a mezzo PEC alle parti processuali, si ribadisce che, ad oggi, soltanto un esiguo numero di notifiche è stato effettuato.

Tra l'altro, la pubblicazione dei predetti rinvii sul sito istituzionale del COA, nella sezione "Emergenza Coronavirus" – settore "Penale", ritenuto una ottima iniziativa per consentire in modo celere la conoscenza del differimento si è rivelato, di fatto, inefficace.

Il poderoso lavoro effettuato dagli operatori amministrativi di cancellare o, in ogni caso, non rendere visibile il nominativo degli imputati riportato sugli statini di udienza manoscritti, a tutela della privacy, la successiva scannerizzazione degli stessi e l'inoltro al COA al fine della predetta pubblicazione non ha tenuto in considerazione, in alcun conto, che negli statini è indicato unicamente il numero R.G. TRIB., laddove negli atti di indagine e in quelli preliminari al giudizio di primo grado viene indicato unicamente il numero R.G.N.R.

Pertanto, si invoca una pubblicazione recante il numero registro di reato, per non vanificare il lavoro degli addetti di cancelleria e l'iniziativa del COA.

GRATUITO PATROCINIO

La situazione emergenziale ha colpito gravemente tutta la categoria e soprattutto quella parte della Avvocatura Napoletana giovane e all'inizio di un percorso già impervio quale quello della libera professione.

Per quanto concerne la tematica "Liquidazioni Spese di Giustizia" è opportuno precisare che, in quasi due mesi di sospensione, pressoché nessun iscritto ha ricevuto la notifica di eventuali decreti di liquidazione effettuati.

Inoltre, nonostante l'assenza dell'utenza che quotidianamente disturba la continuità degli addetti alla lavorazione dei fascicoli al fine dell'emissione della fattura in ordine alle liquidazioni già disposte, sono stati lavorati in circa 3 mesi 1.200 fascicoli, laddove nella quotidianità ordinaria e non emergenziale l'Ufficio preposto ne "smaltiva" circa 600 ogni 2 settimane.

La giovane avvocatura non vuole indennizzi e sussidi, ma pretende gli onorari di attività difensiva svolta circa 3 anni addietro e che rappresentano crediti vantati nei confronti dello Stato che, in tale momento di eccezionale necessità, andrebbero tempestivamente saldati, per evitare l'estinzione inevitabile di una parte della classe forense.

LE CONDIZIONI DI SICUREZZA

L'obiettivo della messa in sicurezza del Palazzo di Giustizia non può essere praticato esclusivamente attraverso una massiva inibizione degli accessi, quanto, piuttosto, con la migliore organizzazione degli stessi, anche attraverso la previsione di fasce orarie e di un prolungamento dell'attività di ricezione da parte delle cancellerie.

Da questo punto di vista, le statistiche sulle quote di personale impiegate in tribunale indicano una larga sottoutilizzazione del personale di cancelleria, oltre ad una sostanziale impossibilità di svolgere compiti realmente operativi per quanti prestano servizio in modalità di *smart working*; dunque, potrebbe essere decisamente più proficuo garantire un prolungamento pomeridiano degli orari di apertura delle cancellerie, in modo tale da poter alternare, in condizioni di sicurezza, il personale impiegato, che allo stato è comunque costretto ad operare a scartamento ridotto.

Peraltro, una razionalizzazione delle interlocuzioni tra avvocati e cancellerie gioverebbe, da un lato, alla efficienza complessiva del sistema e, dall'altro, garantirebbe la tutela delle esigenze sanitarie: in questo senso, non può non evidenziarsi che, sinora, le modalità di comunicazione telematica tra legali ed uffici giudiziari si traducono in una sorta di *duplicazione* dell'adempimento, poiché spesso, ad una richiesta di informazione (sullo stato di un procedimento o sull'esito di un'udienza) *da remoto*, consegue la fissazione di un appuntamento *fisico*, destinato esclusivamente all'acquisizione del dato.

Tale sistema va decisamente ottimizzato, al fine di evitare accessi in Tribunale, finalizzati esclusivamente alla acquisizione di una notizia che ben potrebbe essere comunicata in via telematica.

* * *

Tali modelli organizzativi, dettati per l'emergenza, potranno costituire, *de iure condendo*, un concreto riferimento anche quando il rischio sanitario si sarà esaurito.

Non può, sul punto, sottacersi che, nel Tribunale di Napoli, vige una gestione delle udienze priva di qualsivoglia regolamentazione, che costringe gli avvocati a portarsi in prima mattinata in aula di udienza per poter *prenotare* la propria causa ed uscire dal Tribunale dopo svariate ore: ebbene, questa cattiva prassi deve essere abbandonata e, forse, l'emergenza sanitaria potrebbe costituire davvero l'*opportunità* per una radicale riorganizzazione del

funzionamento degli uffici giudiziari.

* * *

È giunto il momento di guardarsi negli occhi e di affrontare con serietà, concretezza e realismo la sfida del prossimo futuro, che è quella della regolare ripresa dell'attività giudiziaria.

Il tempo dell'attendismo, dei rinvii, della paralisi del sistema è decisamente finito: il Paese, sia pure con mille difficoltà, è ripartito e si sono rimessi in moto anche settori ove il pericolo di contagio è, obiettivamente, maggiore (si pensi al commercio, ai trasporti, alla ristorazione), ovvero non propriamente *essenziali* ed *urgenti* (attività sportive e ludico-ricreative); è, dunque, inaccettabile che un settore primario per la vita democratica della società, quale la Giustizia, rimanga *al palo* e differisca addirittura a dopo l'estate la prospettiva di una ripresa *normale*.

Gli avvocati, in questi mesi, non hanno mai fatto mancare il loro contributo di proposte concrete e sono pronti a protestare nuovamente, come già avvenuto in occasione della battaglia contro il c.d. *processo da remoto*, affinché si consenta loro di tornare ad esercitare la professione, senza dover sopportare altri ostacoli e altre difficoltà, che si uniscono a quelli che già, endemicamente, caratterizzano lo stato della Giustizia in Italia e nel nostro distretto in particolare.

Di contro, i vertici degli uffici giudiziari napoletani hanno l'irripetibile possibilità di dimostrare, con i fatti e non con le parole, che la paralisi della Giustizia non dipende dalla loro volontà, poiché l'obiettivo di riprendere a lavorare è e deve essere comune a tutti gli operatori della Giustizia.

D'altronde, gli avvocati non cercano colpevoli, né capri espiatori: chiedono solo di tornare in Tribunale, di farlo presto e farlo bene.

Alternative, decisamente, non ve ne sono!

Ci siamo dati appuntamento Venerdì 29.05.2020 h.10.30 innanzi ai rispettivi Tribunali di appartenenza, distanziati secondo legge, con guanti, mascherine e Toga per la consegna ai Presidenti del Consiglio dei rispettivi Ordini.

